



Tribunale di Bologna  
TERZA SEZIONE

**R.G. n. 6190 / 2017**

Il Tribunale di Bologna in persona del Giudice Onorario dott.ssa Sara Smurro nel procedimento di impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 proposto da [REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED] in Gambia con l'Avv. CIPOLLA MASSIMO VIA LUDOVICO ARIOSTO 6 44121 FERRARA

ricorrente

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO

resistente

e

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bologna

interventore

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Il richiedente proponeva tempestivamente ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna del [REDACTED] notificatogli in data [REDACTED] con cui veniva respinta la richiesta di protezione internazionale e non gli veniva concesso il permesso di soggiorno.

\*\*

Conclusioni per il ricorrente: riconoscersi il diritto alla protezione sussidiaria ed in subordine il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno non si costituiva.



Il Pubblico Ministero a cui il provvedimento di fissazione udienza veniva ritualmente comunicato dichiarava di intervenire in data 20 ottobre 2017 e produceva documentazione dalla quale non risultano precedenti penali né carichi pendenti.

\*\*

Prima di procedere con la disamina del ricorso, si reputa opportuno premettere brevi cenni sul quadro normativo che regola la protezione internazionale.

Lo status di rifugiato trova la sua principale fonte normativa nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con L. n. 722/54, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ratificato con L. n. 95/1970; all'art. 1 lett. A punto 2 della Convenzione è previsto che è riconosciuto la status di rifugiato a colui che *"... temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese"*.

La direttiva CE 2004/83 all'art. 2 lettera E prevede poi la protezione sussidiaria da accordare al *"cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel suo paese di origine, o, nel caso di un apolide, ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno"*

Il D. Lvo. n. 251 del 19.11.2007 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale ed il D.Lvo 25 del 28.1.2008, modificato con D.Lvo 159 del 2008 hanno dato attuazione alla direttiva CE 2004/83 (direttiva qualifiche) e alla direttiva 2005/85 CE (direttiva procedure) disciplinando nel nostro ordinamento la tutela riconosciuta ai cittadini extracomunitari e agli apolidi che entrano in Italia e chiedono "protezione".

Infine l'articolo 5 comma VI D. Lgs. N. 286/98 prevede la possibilità, per il nostro stato, di concedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, quando vi siano seri motivi di bisogno di protezione per ragioni di età, salute, situazioni di grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie o disastri naturali o ambientali.

\*\*

All'udienza odierna il richiedente ha dichiarato:

Sono nato a [REDACTED] in Gambia il [REDACTED] ottobre [REDACTED] non ho mai conosciuto i miei genitori, sono stato cresciuto dai miei zii.

Ho frequentato la scuola nel mio paese per due anni.

Poi ho fatto il carpentiere per circa 5/6 anni.



La nostra vita era tranquilla.

Ho lasciato il paese per un problema legato a mio zio.

D Come si chiama tuo zio?

R [REDACTED]

Mio zio nel 2006 è andato in missione in Mauritania; lui era un ufficiale dell'[REDACTED] sono servizi segreti.

Mio zio sarebbe dovuto tornare dopo qualche giorno, invece non è più tornato a casa.

Io ero piccolo e inizialmente non mi sono interessato; crescendo ho iniziato ad interessarmi maggiormente e volevo capire cosa fosse veramente successo.

Io e mio cugino nel 2013 siamo andati dalla polizia; appena abbiamo fatto il nome di mio zio nessuno voleva occuparsi del caso.

D Prima di andare alla polizia ne avete parlato con tua zia?

R Noi abbiamo deciso noi di andare perché eravamo stanchi di sentire le voci e volevamo sapere la verità.

Noi insistevamo e ci stavamo agitando così sono arrivati alcune persone del [REDACTED] che ci hanno portato in una prigione di nome Bambadinka.

Queste persone erano in borghese, io dalla circostanza ho ritenuto fossero del [REDACTED]

Era un posto sotto terra dove la gente viene torturata; noi siamo stati torturati; siamo rimasti in questo posto circa tre settimane.

Le persone che ci torturavano ci dicevano che eravamo sottoposti a queste torture per il fatto che ci eravamo interessati alle sorti di mio zio.

Era tutto scuro io non vedevo le persone che ci torturavano, però loro ci conoscevano perché ci chiamavano per nome e parlavano anche di mia zia.

Faccio fatica a spiegare che tipo di tortura ho subito; sono stato spogliato ed ho subito torture agli organi genitali ed altri tipi di sevizie, cose molto brutte. Ci dicevano che ci avrebbero fatto diventare donne.

Ci davano da mangiare un pezzo di pane al giorno. Non vi era un posto per dormire, stavamo sempre nello stesso luogo; sentivo urla provenire anche da altre stanze.

Mia zia ha chiesto aiuto alla famiglia di [REDACTED] per farci uscire; è una persona che lavorava nel governo nell'ufficio dove si pagavano le tasse, era il direttore a livello nazionale.

Voglio precisare, in riferimento alla contestazione fattami in Commissione, che sono consapevole che [REDACTED] è morto nel [REDACTED] e preciso che quando io faccio riferimento a [REDACTED] voglio intendere la sua famiglia che è molto potente ed influente.



D Come fai a sapere che siete stati liberati grazie all'intervento di questa famiglia?

R [REDACTED] ci è venuto a prendere in macchina il 10.06.2013 nel luogo in cui eravamo rinchiusi; ci ha detto che era stato lui e la famiglia di [REDACTED] ad aiutarci ad uscire e che avremmo dovuto lasciare il paese.

D [REDACTED] vi ha spiegato perché era così pericoloso chiedere informazioni sulla sorte di tuo zio?

R Ci ha solo detto che era meglio andare via perché con il nostro comportamento sembrava che noi volessimo criticare l'allora presidente Jhamme.

[REDACTED] [REDACTED] ci ha dato dei soldi e ci ha portato fino in Senegal.

Arrivati in Senegal ci ha lasciati lì.

D Come siete arrivati in Senegal?

R Siamo andati in macchina con [REDACTED] a Banjul abbiamo preso la nave e poi abbiamo proseguito in macchina; [REDACTED] [REDACTED] ci ha lasciati a Karang e noi abbiamo proseguito fino a Dakar.

In Senegal lavoravamo come ambulanti.

Mentre ero in Senegal ho sentito un mio amico che mi ha detto che mia zia era nei problemi per causa nostra e che lei veniva spesso chiamata per essere interrogata.

Siamo rimasti in Senegal circa sei mesi.

La vita era molto dura; mio cugino mi ha proposto di andare in Libia o in Italia perché non potevamo più tornare indietro.

Così abbiamo deciso di andare in Libia dove siamo arrivati il 17.12.2014.

Qui abbiamo fatto piccoli lavoretti; ci siamo fermati poco tempo e abbiamo provato ad imbarcarci ma il gommone si è forato allora abbiamo chiamato i soccorsi ma non arrivavano in tempo quindi la persona che guidava ha provato a tornare indietro ma non ci è riuscita perché la barca è andata a fondo, molta gente è morta, io e mio cugino siamo stati salvati dai libici.

I libici ci hanno salvato con dei salvagenti e ci hanno portato sulla terra ferma e poi in prigione.

Siamo rimasti in prigione circa 5 mesi. Qui venivamo maltrattati; le donne venivano violentate e mio cugino è stato ucciso perché voleva difendere una donna; non sopportava di vedere queste ingiustizie.

Per questo motivo lo hanno picchiato fino allo stremo; poi lo hanno riportato; lui ha iniziato a gonfiarsi e puzzare e non riusciva più a mangiare e poi è morto e non so neppure dove è stato messo.

Un giorno ci hanno portato fuori a lavorare in una casa di un libico e da qui siamo scappati mentre lui era andato al mercato.

Quello che mi fa più male è che sono stato io la causa di tutto e che mio cugino non ha potuto



nemmeno parlare con sua mamma.

Quando sono scappato ho incontrato un ghanese che mi ha portato a Tripoli da un suo parente; io stavo male e loro mi hanno portato da un medico che mi ha curato.

Sono rimasto un po' a lavorare da questo medico, però non venivo pagato perché la mia ricompensa era quella di essere stato curato.

Facevo anche altri lavoretti.

Poi il 16 settembre 2015 mi sono imbarcato e sono arrivato in Italia il 18 settembre.

Sono arrivato a Lampedusa, poi mi sono spostato a Messina e poi a Bologna.

Adesso vivo a                    all'interno di un progetto.

Qui vado a scuola.

D Hai più sentito tua zia? Sai come è adesso la situazione in riferimento a eventuali rischi a cui tu potresti essere esposto in caso di rientro nel paese?

R Io ho sentito mia zia dall'Italia e lei mi ha detto che è andata in Senegal perché venivano sempre a cercarla e si è molto spaventata.

In Gambia il presidente è cambiato ma le forze di polizia sono sempre le stesse e io potrei essere ancora torturato, ho molta paura.

\*\*

La Commissione ha rigettato la domanda del richiedente ritenendo le dichiarazioni vaghe ed incoerenti.

La Commissione non ha altresì rilevato emergere gravi motivi di carattere umanitario che giustificassero il rilascio di permesso di soggiorno.

Questo Giudice non concorda con la valutazione di attendibilità operata dalla Commissione Territoriale.

Quanto riferito appare a questo giudicante sufficientemente preciso e circostanziato anche in riferimento all'età che il richiedente aveva nel momento in cui si sono verificati i primi fatti riferiti.

Il richiedente asilo si è mostrato collaborativo e si è sforzato di dettagliare quanto alla Commissione era parso generico o non compatibile con le COI reperite.

All'udienza odierna, inoltre, il difensore ha prodotto documentazione medica risultata compatibile con le torture e sevizie che il ricorrente ha narrato di aver subito.

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs. n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n. 25/2008; Cass. n. 8282 del 2013; vedi da ultimo, Cass. n. 18130/2017).



Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, n. 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L' art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità. In particolare, le circostanze affermate dal richiedente prive di riscontri probatori sono considerate veritiere quando:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo (il legislatore dell'Unione europea utilizza l'espressione «sinceri sforzi» (art. 4, par. 5, lett. a), dir. 2011/95/UE del 13.12.2011) per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo si veda da ultima Cass. n. 26921/2017 che correttamente valorizza i criteri sopra indicati di cui all'art. 3 e sottolinea il pericolo di 'accendere i riflettori' su aspetti secondari del racconto, senza tuttavia valutare le difficili condizioni personali in cui il ricorrente si trova al momento della narrazione e senza escludere la sostanziale verità del fatto.

In sostanza, la regola di giudizio applicabile ai procedimenti di protezione internazionale, desumibile dalle fonti citate, è '*in dubio pro actore*'. Il dovere di cooperazione del giudice si collega alla necessità di fornire quella tutela effettiva prevista dall'art. 6 e art. 13 CEDU, art. 47 Carta di Nizza, necessità ribadita, per la materia della protezione internazionale, dall'art. 46, par. 1 della direttiva 2013/32/UE.

Alla luce dei criteri sopra indicati, il richiedente è apparso al giudicante sostanzialmente credibile. Le risposte sono apparse circostanziate e dettagliate rispetto al vissuto del ricorrente, ed all'età che lo stesso aveva al momento degli accadimenti riferiti oltre ad essere compatibili con le notizie raccolte su paese d'origine in riferimento ai fatti narrati (<http://allafrica.com/stories/200608280228.html>)



Pur considerando il racconto del richiedente veritiero, non appare allo stato provata l'attualità del pericolo, condizione necessaria al riconoscimento dello status di rifugiato. Il richiedente infatti ha riferito di temere per la sua incolumità in caso di rimpatrio ma non ha fornito elementi oggettivi che possano far ritenere fondato il timore.

Il timore manifestato dal richiedente potrebbe rientrare, astrattamente, nell'ambito di applicazione dell'art. 14 lett. b) del D.lgs. 251/2007, in considerazione delle condizioni delle carceri gambiane che potrebbero, in ipotesi, costituire trattamento inumano e degradante; ma la mancanza di prova, o anche solo di indizio, in merito alla concreta possibilità di essere incarcerato in caso di rimpatrio, impediscono a questo Giudice di poter riconoscere tale forma di protezione.

Si osservi al riguardo, che il Gambia, dopo le elezioni del dicembre 2016, si sta avviando verso un miglioramento della situazione socio politica che è in lenta, ma costante evoluzione e ciò porta a ritenere che i timori, giustificati sotto la presidenza di Jammeh, oggi non possano più essere considerati attuali.

Questo Giudice ritiene comunque di valutare la situazione del paese di provenienza al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione ex art. 14 lett. c) D.Lgs 251/2007.

Si deve dar conto di un recente e lento miglioramento della situazione generale del Gambia.

Seppure siano tristemente note le gravi violazioni dei diritti umani a danno degli oppositori dell'ormai ex presidente Jammeh (si veda, fra gli innumerevoli report: United States Department of State, *2015 Country Reports on Human Rights Practices - The Gambia*, 13 April 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/571611fa15.html>), il Gambia non è interessato da uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato che comporti un rischio effettivo per la popolazione civile per il solo fatto di vivere nel territorio del Paese stesso, pertanto anche la domanda di protezione internazionale ex art. 14 lett. c) D.Lgs 251/2007 non può trovare accoglimento.

Recenti rapporti COI (Amnesty International, *Gambia: Adama Barrow must not forget his big promises*, 19 January 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5881cb4f4.html>) riportano, infatti, come l'ex-Presidente del Gambia, Yahya Jammeh, abbia ceduto il potere nel mese di gennaio del 2017, dopo aver perso le elezioni del 1° dicembre 2016 vinte da Adama Barrow. Con il loro voto, gli elettori hanno posto fine in modo democratico a 22 anni di governo di Jammeh, che aveva conquistato il potere con un golpe nel 1994 ed era stato rieletto tre volte di seguito con votazioni incerte (v. in tal senso sent. n. 644/17 Corte App. Trieste del 3.8.17).

Questo Giudice ritiene invece che nel caso in esame ricorrano seri motivi di carattere umanitario che giustificano il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/98.

Il richiedente, di giovane età, anche in virtù delle produzioni mediche di cui all'odierna udienza, ha infatti dimostrato di trovarsi in una situazione di particolare vulnerabilità soggettiva che giustifica la decisione di soprassedere momentaneamente al suo rimpatrio.

Lo stato di particolare fragilità, come da documenti in atti, è stato anche riscontrato da questo giudice in sede di audizione; il richiedente ha faticato a raccontare il suo vissuto, in diverse



occasioni si è emozionato fin quasi alle lacrime, circostanza che ha imposto a questo Giudice di procedere con cautela evitando di insistere su argomenti particolarmente delicati e dolorosi.

Si aggiunga a ciò il fatto che, avendo anche la zia lasciato il Gambia, il richiedente, qualora fosse costretto a tornare nel paese d'origine, si troverebbe privo di ogni tipo di sostegno, circostanza che renderebbe praticamente impossibile il proseguimento del suo processo di recupero.

Occorre altresì rilevare che la transizione che sta attraversando il Gambia, da un modello governativo totalitario ad uno democratico, è ancora lontana da un approdo di stabilità definitiva; sono ancora numerosi i casi di emigrazione di cittadini gambiani, soprattutto verso il Senegal, proprio a causa della instabilità politica e sociale che interessa tutt'ora il paese (si confronti <http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2017/01/20/news/senegal>).

Per questo Giudice risulta pertanto sussistere in capo al richiedente una particolare situazione di vulnerabilità sia soggettiva che oggettiva che giustifica il momentaneo mancato rimpatrio.

Si richiama la pronuncia Cass. 21903/15 secondo la quale “al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice della protezione internazionale può valutare le medesime circostanze sulla base delle quali ha escluso il riconoscimento delle due misure maggiori, non essendo necessario dedurre fatti o ragioni diverse od alternative”.

La natura della controversia e l'esito della stessa giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Il Giudice onorario

Accoglie parzialmente il ricorso proposto da [REDACTED] nato il [REDACTED] in Gambia e riconosce allo stesso il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato al Questore e al P.M. per quanto di competenza.

Compensa integralmente le spese di lite.

Provvede separatamente alla liquidazione degli onorari per il patrocinio a spese dello stato.

Bologna, 23 gennaio 2018

Il Giudice Onorario

Sara Smurro

